

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 25 novembre 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Biasio Calimani, De Franciscis, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Li Calzi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Migliori, Montecchi, Morgando, Napoli, Mario Pepe, Pezzoni, Ranieri, Risari, Rivera, Rossetto, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Trantino, Treu, Turco, Turrone, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Biasio Calimani, De Franciscis, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Li Calzi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Migliori, Montecchi, Morgando, Napoli, Mario Pepe, Pezzoni, Ranieri, Risari, Rossetto, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Trantino, Treu, Turco, Turrone, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 24 novembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SIMEONE ed altri: « Norme sul divieto di importazione, commercializzazione e detenzione di esemplari di razze canine potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità » (6591);

SIMEONE ed altri: « Introduzione dell'insegnamento del dialetto locale nelle scuole di ogni ordine e grado » (6592);

PORCU ed altri: « Modifiche all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di adeguamento delle pensioni di reversibilità in presenza di familiari conviventi con gravissima disabilità » (6593);

NAPOLI: « Modifica all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di provvidenze economiche in favore dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata » (6594);

FRATTA PASINI: « Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili » (6595).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è deferito alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente:

S. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810. — Senatori FASSONE ed altri; LA LOGGIA ed altri; OCCHIPINTI ed altri; SALVATO ed altri; FASSONE ed altri; DI PIETRO ed altri; CALVI ed altri; SENESE ed altri; FOLLIERI; FASSONE ed altri; CENTARO: « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione » (*appro-*

vata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente del Senato) (6590) *Parere della I Commissione.*

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Con lettera in data 23 novembre 1999, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia di un'ordinanza emessa dal ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 novembre 1999 nei confronti del personale ENAV in merito agli scioperi proclamati dal 12 al 26 novembre 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro per la solidarietà sociale.

Il ministro per la solidarietà sociale, con lettera in data 22 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, della legge 28 agosto 1999, n. 285, la relazione sullo stato di attuazione della citata legge concernente « Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza », relativa gli anni dal 1997 al 1999 (doc. CLXIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio della pendenza di un procedimento civile e di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con due distinte lettere pervenute in data 19 e 22 novembre 1999, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti due procedimenti (tribunale di Bre-

scia — II sezione penale, proc. pen. n. 95/97 R.G.N.R. — 1470/97 R.G.G.I.P. e tribunale di Monza, atto di citazione dottor Russo) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 dicembre 1999.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 22 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 26 marzo 1990, n. 62, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2000.

Tale richiesta è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 dicembre 1999.

Il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, della legge 30 novembre 1998, n. 419, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante ridefinizione dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed università.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali). È altresì deferita, per il

parere sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 419 del 1998, alla V Commissione permanente (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: PROROGA DI TERMINI PER
L'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI AVENTI
SCADENZA AL 31 DICEMBRE 1999 (6329)**

(A.C. 6329 - sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE**

1. Sono prorogati di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 1999, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d'Italia, delle banche, delle Poste italiane Spa, delle imprese di investimento, degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,

emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli organismi che svolgono i servizi e le attività di cui agli articoli 69, 70 e 80 del testo unico emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o sono disciplinati dalle disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e della Banca d'Italia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 1992, concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonché degli altri soggetti, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nell'ambito del sistema dei pagamenti denominato « TARGET », eventualmente individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE 1999, N. 371, RECANTE PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE, NONCHÉ AUTORIZZAZIONE ALL'INVIO DI UN CONTINGENTE DI MILITARI IN INDONESIA ED IN AUSTRALIA PER LA MISSIONE INTERNAZIONALE DI PACE A TIMOR EST (6497)

(A.C. 6497 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, relativo alla partecipazione di personale militare alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron, è prorogato fino al 30 novembre 1999.

2. Le missioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni per le stesse previste dagli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

ARTICOLO 2.

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, relativo alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, è prorogato fino al 30 novembre 1999.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269.

ARTICOLO 3.

1. Per le finalità previste dalla risoluzione ONU n. 1264 del 15 settembre 1999, è autorizzata, a decorrere dal 20 settembre 1999 e fino al 30 novembre 1999, la partecipazione di un contingente di seicento militari alla missione di pace a Timor Est.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso

e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Indonesia e dell'Australia e fino alla data di uscita dagli stessi e comunque non oltre il 30 novembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80 per cento per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni.

3. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità. In caso di decesso per causa di servizio connesso all'espletamento della missione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il Tribunale militare di Roma. Allo stesso personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applica l'articolo 3, primo comma, lettera *b*), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 37.029 milioni si provvede: quanto a lire 30.048 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 6.981 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 4.036 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; per lire 1.300 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; per lire 370 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per lire 1.275 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 47.872 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 45.673 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per lire 2.199 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 19.952 milioni si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6497 – sezione 2)MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « valutato in lire 37.029 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « pari a lire 37.029 milioni per il 1999 »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 47.872 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 1.800 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 46.072 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 45.673 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 399 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa »;

al comma 3, le parole: « valutato in lire 19.952 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « pari a lire 19.952 milioni per il 1999 ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. All'articolo 15, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2000" ».

(A.C. 6497 – sezione 3)EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DE-
CRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 novembre 1999 con le seguenti: 31 dicembre 1999.

1. 1. Governo.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 novembre 1999 con le seguenti: 31 dicembre 1999.

2. 1. Governo.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 novembre 1999 con le seguenti: 31 dicembre 1999.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: lire 19.952 milioni con le seguenti: lire 35.000 milioni annui.

3. 1. Gasparri, Ascierio.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 novembre 1999 con le seguenti: 31 dicembre 1999.

3. 4. Governo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: e comunque non oltre il 30 novembre 1999 fino alla fine del periodo con le seguenti: il trattamento di missione completo. Lo stesso trattamento di missione deve essere equiparato a tutto il

personale appartenente al contingente NATO che già opera negli stessi territori.

3. 2. Ascierto, Gasparri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: e comunque non oltre il 30 novembre 1999 fino alla fine del periodo con le seguenti: lo stesso trattamento di missione all'estero previsto per il personale appartenente al contingente NATO che già opera negli stessi territori.

3. 3. Romano Carratelli, Molinari.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 novembre 1999 con le seguenti: 31 dicembre 1999.

3. 5. Governo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.

3. 01. Governo.

ART. 4.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 55.486 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 48.505 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 6.981 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente uti-

lizzando per lire 4.036 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; per lire 1.300 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; per lire 370 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per lire 1.275 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 71.808 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 25.736 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 46.072 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 45.673 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per lire 399 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 28.687 milioni per il 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. 1. Governo.

ART. 4-BIS.

Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

4-ter. — 1. Il Ministro della difesa, per far fronte alle esigenze di sostegno sanitario del personale impiegato nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta norme volte a semplificare la disciplina delle attività sanitarie ed a snellirne le procedure.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1,

è abrogato il regio decreto 17 novembre 1932, recante il regolamento sul servizio sanitario militare territoriale.

4-bis. 01. Ascierto.

(A.C. 6497 — sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che i contingenti delle Forze armate italiane impiegati nelle varie missioni NATO sono soggetti a trattamenti economici diversi;

preso atto della differenza retributiva esistente tra i militari italiani e quelli di altre nazioni;

impegna il Governo

ad omogeneizzare ed armonizzare i trattamenti di missione dei nostri militari impiegati dalla NATO;

a prevedere l'adeguamento del trattamento di missione all'estero a quello riconosciuto ai militari di tutti i paesi membri.

9/6497/1. Ascierto, Gasparri.

La Camera,

preso atto che il moltiplicarsi delle emergenze umanitarie determinate dall'instabilità politica internazionale rende prevedibile in futuro il ripetersi di situazioni nelle quali potrà rendersi necessario l'utilizzo delle Forze armate;

ricordando come i militari italiani a vario titolo impegnati all'estero — per effetto del sovrapporsi delle missioni via via deliberate — abbiano da tempo superato le diecimila unità, dai Balcani ad Hebron, dal Mar Rosso a Timor Est;

sottolineando come il quadro giuridico entro il quale la partecipazione delle Forze armate italiane a missioni di imposizione o mantenimento della pace sia ob-

soletto e carente, come prova il fatto che, in occasione delle deliberazioni dei singoli interventi, occorre sistematicamente precisare lo *status* giuridico del personale militare impegnato — stabilendo in particolare la sua sottrazione all'applicabilità del codice penale militare di guerra — nonché il trattamento economico previsto per i partecipanti di ogni grado;

sottolineando come la stessa copertura finanziaria delle singole missioni sia stata assicurata attraverso il ricorso a diversi capitoli di bilancio, spesso eterogenei e talvolta anomali in rapporto alla originaria destinazione delle risorse prelevate;

ritenendo ormai maturi i tempi per un'iniziativa legislativa mirante a disciplinare complessivamente gli aspetti giuridici ed economici connessi all'impiego delle Forze armate italiane all'estero in operazioni di imposizione o mantenimento della pace;

impegna il Governo

a predisporre quanto prima iniziative legislative tese a determinare un organico quadro giuridico generale di riferimento per la deliberazione e la gestione delle missioni di imposizione o mantenimento della pace, in attuazione degli articoli 78 ed 87 della Costituzione, ridefinendo il regime giuridico gravante sui militari italiani, se necessario anche apportando modifiche al codice penale militare di guerra, avendo cura in particolare di stabilire le fattispecie nelle quali l'impiego delle Forze armate italiane fuori dal territorio nazionale non implichi l'immediata soggezione alle norme da esso previste;

a determinare altresì, nel contesto del medesimo intervento legislativo, il trattamento economico spettante al personale di ogni grado ed Arma inviato in missione all'estero in ragione dello svolgimento di operazioni nazionali od internazionali di imposizione o mantenimento della pace;

ad individuare in modo certo le modalità di finanziamento delle missioni esterne al territorio nazionale delle Forze armate italiane in generale, attraverso la

costituzione di un capitolo di bilancio destinato espressamente a questo scopo.

9/6497/2. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6497, di conversione in legge del decreto-legge n. 371 del 1999;

rilevato che l'articolo 4-*bis* del decreto-legge in esame prevede di prorogare al 30 giugno 2000 il termine del 31 dicembre 1999, fissato dalla legge n. 266 del 1999 per l'esercizio da parte del Governo della delega ad emanare decreti legislativi correttivi dei decreti legislativi n. 196 del 1995, n. 464 del 1997 e n. 490 del 1997, in materia di personale e di riforma strutturale delle Forze armate;

ritenuto, in particolare, quanto mai opportuno provvedere alla modifica di alcune disposizioni del citato decreto legislativo n. 490 del 1997;

considerato che l'articolo 45 del decreto legislativo n. 490 del 1997 ha comportato l'unificazione di due categorie di ufficiali eterogenee, con conseguente mancato riconoscimento degli studi effettuati dagli ufficiali commissari;

constatato altresì che un'ulteriore sperequazione è stata effettuata con l'applicazione dell'articolo 61 del medesimo decreto legislativo n. 490 del 1997, in quanto si è prevista, per i tenenti del ruolo normale del Corpo di amministrazione e commissariato, una permanenza minima nel grado ai fini dell'avanzamento al grado superiore che è maggiore rispetto ai tenenti del ruolo normale delle Armi;

nonostante tutti gli sforzi sinora intrapresi, non si è riusciti a giungere a soluzioni che riconducano ad equità tali situazioni;

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa, anche di natura non legislativa, che consenta di garantire il riconoscimento degli studi ef-

fettuati dagli ufficiali commissari, come già avviene per gli ufficiali medici, ai quali sono riconosciuti gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea, nonché l'equiparazione del periodo di permanenza minima nel grado per tutti i tenenti del ruolo normale, ai fini dell'avanzamento al grado superiore.

9/6497/3. Gatto.

La Camera,

premesso che,

il paese è sempre più impegnato in missioni di pace nel mondo, anche in ragione delle responsabilità che competono all'Italia in politica estera nell'ambito delle alleanze e degli organismi internazionali,

impegna il Governo

a prevedere uno specifico fondo di bilancio per il finanziamento delle missioni di pace all'estero.

9/6497/4. Tassone, Volontè, Romano Caratelli.

La Camera,

preso atto di quanto denunciato dai rappresentanti del COCER Interforze delle Forze armate italiane in materia di ritardo nella corresponsione dell'indennità di missione all'estero ai soldati italiani in missione di pace;

rilevato che tali inconvenienti sono moralmente inaccettabili, in quanto il nostro paese deve manifestare solidarietà con chi è impegnato all'estero in un compito così delicato, oltretutto riscuotendo l'unanime apprezzamento delle autorità internazionali;

impegna il Governo

a provvedere con ogni sollecitudine a colmare i ritardi e ad assumere le necessarie determinazioni perché tali inconvenienti non si ripetano più nel futuro.

9/6497/5. Spini, Ruffino, Ruzzante, Molinari.

PROPOSTA DI LEGGE: GASPERONI ED ALTRI: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 19 MARZO 1990, N. 55, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (1551-B) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE (3651-4129-4293)

(A.C. 1551-B — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)*, le parole: « , anche non definitiva, » sono sostituite dalla seguente: « definitiva »; e le parole: « l'uso o il trasporto » sono sostituite dalle seguenti: « nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione »;

b) alla lettera *b)*, le parole: « , anche non definitiva, » sono sostituite dalla seguente: « definitiva »;

c) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera *b)* »;

d) alla lettera *d)*, le parole: « , per lo stesso fatto, » e le parole: « o con sentenza di primo grado, confermata in appello, » sono soppresse;

e) la lettera *e)* è abrogata;

f) alla lettera *f)*, le parole: « , anche se con provvedimento non definitivo » sono sostituite dalle seguenti: « con provvedimento definitivo ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna ».

3. La disposizione del comma *1-bis* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il comma *4-bis* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *4-bis.* Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: *a)* coloro che hanno riportato una condanna non defini-

tiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale; b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: Per tutti gli effetti disciplinati con le seguenti: Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate.

*1. 1. Tassone, Volontè, Teresio Delfino, Grillo.

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: Per tutti gli effetti disciplinati con le seguenti: Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate.

*1. 5. Nuccio Carrara, Anedda, Armaroli.

Al comma 3, sostituire le parole: alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate con le seguenti: ai procedimenti iniziati.

1. 2. Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo.

Al comma 4, capoverso 4-bis, lettera a), sopprimere le parole: primo comma,

1. 6. Nan.

Al comma 4, capoverso 4-bis, sostituire la lettera c), con le seguenti:

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

d) coloro nei cui confronti è stata applicata una delle misure cautelari coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

1. 8. Armaroli, Anedda.

Al comma 4, capoverso 4-bis, sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.

1. 7. Nan.

Al comma 4, capoverso 4-bis, quarto periodo, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventisei mesi dall'inizio.

1. 10. Armaroli, Anedda, Nuccio Carrara.

Al comma 4, capoverso 4-bis, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: dalla data di notifica del provvedimento dell'autorità giudiziaria.

- 1. 3.** Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo.

Al comma 4, capoverso 4-bis, quinto periodo, sostituire le parole: in punto di responsabilità con le seguenti: da parte dell'imputato.

- 1. 4.** Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo.

Al comma 4, capoverso 4-bis, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: per gli effetti della ineleggibilità per i procedimenti in corso nei quali sia stata dichiarata la sospensione o la decadenza con sentenza anche non definitiva da una delle cariche di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, si applicano le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

- 1. 9.** Nuccio Carrara, Anedda, Armaroli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Per gli effetti dell'ineleggibilità per i procedimenti in corso, qualora sia stata

dichiarata la decadenza da una delle cariche di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, con sentenza anche non definitiva, si applicano le norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

- 1. 11.** Anedda, Armaroli, Nuccio Carrara.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. La disposizione del comma 4-*septies* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applica nei casi in cui sia stata inflitta una pena non inferiore ai due anni di reclusione.

- 1. 12.** Nuccio Carrara, Anedda, Armaroli.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

« ART. 2. (*Durata dei mandati elettivi del sindaco*) - 1. Al fine del calcolo della durata del mandato di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 30 aprile 1999, n. 120, la data iniziale è quella della proclamazione degli eletti, mentre la data finale è quella del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio medesimo. »

- 1. 01.** Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Politiche commerciali dell'Alitalia nell'aeroporto di Lamezia Terme)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere – premesso che:

la compagnia di bandiera Alitalia, esercitando una posizione dominante in alcuni settori del mercato italiano del trasporto aereo, impedisce di fatto agli aeromobili di altre compagnie aeree nuovi collegamenti con l'aeroporto di Lamezia Terme;

tale situazione, che pone una grave questione di natura economica e logistica, è altresì determinata dalla necessità, per le altre compagnie private nazionali, di non alterare o deteriorare i propri rapporti con la compagnia Alitalia, che esercita un vero e proprio « potere di veto » nei confronti di tali compagnie;

dal punto di vista burocratico, non sembrano sussistere ostacoli che impediscano la concessione di nuove autorizzazioni ad altre compagnie private per l'aeroporto di Lamezia Terme;

i voli da e per l'aeroporto più importante della regione Calabria, quello di Lamezia Terme, rientrano tuttavia nella quasi esclusiva gestione della compagnia Alitalia, la quale, in un regime di sostanziale monopolio, applica tariffe particolarmente elevate per i collegamenti con gli altri scali nazionali;

i prezzi di natura « semi-monopolistica » praticati dalla compagnia Alitalia appaiono realmente eccessivi, soprattutto se confrontati con i costi dei voli diretti agli altri scali calabresi (Reggio Calabria e Crotona);

un volo da Roma a Lamezia Terme, infatti, costa circa 250 mila lire, contro le 99 mila lire dei voli (Alitalia e non) per Reggio Calabria;

tale situazione appare ancora più paradossale per quanto concerne lo scalo di Crotona, dove opera da sola la compagnia Air One, che, pur essendo in regime di sostanziale monopolio, « stranamente » applica le medesime tariffe previste per lo scalo di Reggio Calabria;

è pertanto evidente che, laddove esiste « vera » concorrenza, i prezzi risultano più contenuti, mentre il livello tariffario si eleva in maniera significativa per gli scali in cui non si opera in condizioni di libero mercato;

non può non rilevarsi che il servizio di trasporto aereo dovrebbe servire ad accorciare le distanze tra le diverse località, tanto più per una regione come la Calabria, che, per anni, è stata tenuta al di fuori del circuito turistico internazionale, nonché dalle rotte più rilevanti in termini di rapporti economici e finanziari;

la mancanza di una vera concorrenza nelle politiche di trasporto aereo finisce dunque per danneggiare in misura rilevante lo sviluppo del turismo calabrese, che da tanto tempo necessita, invece, di nuove « boccate d'ossigeno », salutari per la crescita della regione;

l'impossibilità di poter usufruire di un livello accettabile di prezzi dei vettori aerei impedisce altresì una equilibrata crescita dell'economia della zona e delle sue esportazioni, in quanto comporta un aumento « indotto » dei costi per il trasporto delle merci, che si riflette sugli stessi produttori locali;

tale situazione, infine, incide in maniera oltremodo negativa anche sul settore del commercio e dei servizi, in quanto non favorisce gli spostamenti degli operatori della zona verso altre destinazioni di rilievo;

i disagi denunciati in questa sede sono sotto gli occhi di tutti, tanto che hanno formato anche oggetto di una interessante indagine condotta dal giornale « *Il Quotidiano* », che il 7 ottobre 1999 ha dedicato la propria rubrica « *Viaggiando* » a tali problematiche;

ciò costituisce una ulteriore dimostrazione del fatto che la situazione di malessere dello scalo di Lamezia Terme è perfettamente conosciuta dall'opinione pubblica locale, che chiede risposte adeguate alle proprie esigenze —:

se non ritengano opportuno adottare ogni possibile iniziativa di propria competenza, per garantire una adeguata politica commerciale della compagnia Alitalia, che contempli anche la possibilità di riduzioni tariffarie per lo scalo di Lamezia Terme, in modo da adeguare i prezzi a quelli praticati per gli altri scali calabresi;

se non ritengano di dover porre in essere tutte le condizioni per impedire la permanenza del citato monopolio di fatto in capo al vettore Alitalia, dando finalmente una risposta concreta ai tanti cittadini e operatori della regione Calabria, che si trovano in condizioni di particolare disagio per quanto concerne il trasporto aereo;

se, a tal fine, non intendano sollecitare l'intervento della Autorità Antitrust, per lo svolgimento di una apposita indagine diretta a verificare la possibile esistenza, con riferimento all'aeroporto di

Lamezia Terme, di un « abuso di posizione dominante » in capo alla compagnia Alitalia.

(2-02011) « Romano Carratelli, Michele Abbate, Giovanni Bianchi, Angelici, Boccia, Brancati, Brunetti, Carotti, Casilli, Casinelli, Castellani, Cerulli Irelli, Ciani, Cutrufo, Del Bono, Duilio, Frigato, Giacalone, Jannelli, Domenico Izzo, Ladu, Maggi, Manca, Marotta, Merlo, Molinari, Niedda, Palma, Parrelli, Mario Pepe, Piccolo, Pistelli, Repetto, Saonara, Scantamburlo, Servodio, Settimi, Voglino, Volpini.

(16 novembre 1999)

(Sezione 2 - Danneggiamento di alloggi destinati a famiglie colpite dall'alluvione del 1972-1973 nel comune di Nardodipace - Vibo Valentia)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

nella notte tra sabato 13 e domenica 14 novembre 1999 nel comune di Nardodipace provincia di Vibo Valentia sono stati devastati 44 alloggi facenti parte di un complesso di 104 residenze spettanti alle famiglie colpite dall'alluvione del 1972-1973;

i suddetti alloggi finalmente, dopo anni d'attesa, erano già pronti per la consegna fissata per il prossimo 29 novembre 1999;

tale azione chiaramente mafiosa tende ad impedire che con l'assegnazione concreta degli alloggi finalmente si concluda la fase di emergenza successiva all'alluvione, prolungando lavori che già da tempo dovevano ritenersi formalmente completati;

il completamento delle residenze è stato possibile grazie alla tenacia dei cittadini e all'intelligenza degli amministratori locali che hanno fatto di tutto per evitare lo spopolamento della zona e per promuovere lo sviluppo dell'area delle Serre —:

quali iniziative siano state assunte per accertare la gravità dei fatti;

quali iniziative intenda assumere per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini, attraverso un più forte e diffuso presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e dei rappresentanti dello Stato.

(2-02074) « Soriero, Mussi, Folena, Olivo, Bova, Oliverio, Mauro, Brancati ».

(16 novembre 1999)

(Sezione 3 — Modalità di copertura delle spese per l'organizzazione del vertice internazionale di Firenze del 21 novembre 1999)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

numerosi *mass media* in Italia, Europa e Stati Uniti hanno sollevato forti dubbi sulla natura e sugli scopi del vertice di Firenze sulla cosiddetta « terza via », evidenziando gli altissimi costi connessi all'organizzazione ed allo svolgimento di una manifestazione che, nonostante la partecipazione di illustri capi di Stato e di Governo, ha avuto esclusivamente un carattere politico di parte;

da notizie provenienti da fonti ufficiali del Governo italiano, riportate dai principali quotidiani nazionali, risulta che le misure di sicurezza predisposte hanno comportato la mobilitazione di circa 3 mila uomini tra carabinieri, polizia, guardia di

finanza e corpi speciali italiani, affiancati da 500 uomini dei servizi di sicurezza americani;

sempre da notizie di stampa mai smentite, risulterebbe che — nella cornice assai fastosa dell'*happening* fiorentino — sarebbero stati offerti ai partecipanti doni commemorativi di elevato valore;

oltre allo Stato italiano, hanno sostenuto gran parte delle spese, quali *sponsor* del vertice, società di diritto privato ma a controllo pubblico, quali Enel ed Eni, ed inoltre Telecom, Fiat, Banca Toscana e Cassa di risparmio di Firenze —:

quale sia stato il costo complessivo del vertice di Firenze;

quanta parte delle spese sia stata sostenuta con denaro pubblico e su quali bilanci e capitoli di spesa abbia gravato;

quanta parte delle spese sia stata sostenuta da aziende di diritto privato, come Enel ed Eni, ma a maggioranza a controllo statale, e chi, consiglio di amministrazione o *top management*, l'abbia decisa.

(2-02092) « Vito, Marzano, Rivolta, Tortoli, Bonaiuti ».

(23 novembre 1999)

(Sezione 4 — Normativa in materia di riduzione del costo dei combustibili per riscaldamento nelle zone più fredde)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

l'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge n. 448/98 prevede la riduzione di lire 200 al litro del prezzo del gasolio per riscaldamento e di lire 258 per chilo di gas di petrolio liquefatti per i cittadini residenti nei comuni compresi nella zona climatica F e nei comuni non metanizzati

della zona climatica E ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/93;

con decreto del Presidente della Repubblica n. 361/99 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 1999 si è provveduto a dare attuazione alla norma sopra indicata;

il ministero delle finanze con propria circolare ha precisato le modalità con le quali i cittadini devono presentare richiesta ai fini del godimento dei benefici previsti che afferiscono alle forniture effettuate dal 16 gennaio 1999 in poi;

la data per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere inoltrata entro il prossimo 19 novembre 1999;

il prossimo anno dovrà essere predisposto un nuovo decreto del ministero delle finanze da sottoporre alla procedura autorizzatoria della Commissione europea;

si stanno determinando forti controversie in ordine alla applicazione del beneficio relativamente ad aspetti contenuti nella norma di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), ed alle modalità attuative previste dal decreto ministeriale 9 marzo 1999 con il quale sono stati individuati i comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E;

in particolare si riscontrano due gravi contraddizioni rispetto agli scopi sottesi: una riguardante l'arbitrarietà dei criteri utilizzati per classificare i comuni non metanizzati in fascia E, in base a cui comuni con piccole porzioni di territorio metanizzate non rientrano fra quelli ammessi a godere del beneficio; l'altra relativa alla dicitura di «reti canalizzate» che escluderebbe dal beneficio stesso parte rilevante delle utenze sia di fascia F che di fascia E —:

quali provvedimenti intenda assumere il Governo per fare fronte ad una situazione di oggettiva disparità in cui si verrebbero a trovare sia cittadini di uno stesso comune sia comuni confinanti tra di loro, e in particolare se non ritenga di

apprestare urgenti modifiche normative e, ove possibile, altrettanto urgenti direttive finalizzate ad una equa attuazione del provvedimento fondata sul rispetto delle aspettative e dei diritti dei cittadini residenti in una stessa area territoriale.

(2-02054) « Manzini, Sabattini, Aloisio, Brugger, Caveri, Cerulli Irelli, Chiusoli, Di Bisceglie, Duca, Grignaffini, Guerra, Innocenti, Domenico Izzo, Labate, Ladu, Manzato, Mariani, Massa, Merlo, Migliavacca, Oliverio, Olivieri, Panattoni, Penna, Mario Pepe, Schmid, Sedioli, Siniscalchi, Soave, Soda, Susini, Trabattoni, Tuccillo, Zani ».

(9 novembre 1999)

(Sezione 5 – Iniziative a sostegno dell'Accademia della Crusca)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere – premesso che:

la storica Accademia della Crusca, fondata a Firenze nel 1583 e da allora custode della lingua e della cultura italiana, rischia di chiudere;

sono infatti esauriti i soldi stanziati una decina di anni fa con una legge dello Stato e con una sottoscrizione patrocinata da Indro Montanelli;

essendo un ente privato, l'Accademia della Crusca riceve un contributo annuo di 500 milioni di lire, neppure sufficiente per l'ordinaria amministrazione;

il professor Giovanni Nencioni, in un intervento pubblicato il 23 novembre 1999 dal *Resto del Carlino*, dalla *Nazione* e dal *Giorno*, ripercorre la storia dell'Accademia ricordando che il suo fine ultimo è di educare i giovani studiosi al fine di introdurre nella scuola un insegnamento della

lingua che susciti la piena comprensione della sua importanza e del rispetto che le si deve, concludendo amaramente che « purtroppo la presente dotazione statale non è sufficiente » —:

quale iniziativa urgente di carattere finanziario il Governo intenda adottare al fine di evitare che scompaia una istituzione che è vanto della cultura italiana nel mondo.

(2-02093) « Selva, Alboni, Alemanno, Aloï, Amoruso, Anedda, Armani, Armaroli, Ascierito, Benedetti Valentini, Berselli, Bocchino, Bono, Buontempo, Butti, Cardello, Carlesi, Antonino Carrara, Caruso, Cola, Colosimo, Colucci, Contento, Conti, Cuscunà, Delmastro delle Vedove, Fei, Fini, Fino, Fiori, Foti, Fragalà, Franz, Ga-

leazzi, Gasparri, Alberto Giorgetti, Gissi, Gnaga, Gramazio, La Russa, Landi di Chiavenna, Landolfi, Lembo, Lo Porto, Lo Presti, Losurdo, Malgieri, Mantovano, Manzoni, Marengo, Marino, Martinat, Martini, Matteoli, Mazzocchi, Menia, Messa, Migliori, Mitolo, Morselli, Mussolini, Nania, Napoli, Neri, Ozza, Carlo Pace, Giovanni Pace, Pagliuzzi, Pampo, Paolone, Antonio Pepe, Pezzoli, Polizzi, Proietti, Porcu, Rallo, Rasi, Riccio, Antonio Rizzo, Savarese, Simeone, Sospiri, Storace, Tosolini, Trantino, Tatarella, Tremaglia, Tringali, Urso, Zaccheo, Zacchera.

(23 novembre 1999)